

Trasmissione via PEC

Spett.li

Ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L.

PEC: concarinigiovannisrl@pec.it

Comune di Busseto

AUSL - S.I.S.P. - Fidenza

**Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest,
sede di Parma**

(protocollo interno)

Sinadoc n. 9093/2025

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Adeguamento al DM 127/2024.

Ditta: CONCARINI GIOVANNI S.R.L. - ricovero impianto in Via Toscanini n.79, loc. Roncole Verdi - 43011 Comune di Busseto (PR)

Trasmissione Determinazione n. DET-AMB-2025-4475 del 04/08/2025

In merito all'oggetto, si trasmette per quanto di competenza la Determinazione n. DET-AMB-2025-4475 del 04/08/2025 con la quale si è rilasciato la modifica sostanziale e adeguamento al DM 127/224 dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile alla ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15.

Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti rivolgersi a G.M. Simonetti (tel. 0521-976146 - mail gsimonetti@arpae.it).

Distinti saluti.

**RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse**

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4475 del 04/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica sostanziale per aumento potenzialita' annua e adeguamento al DM 127/2024 dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: CONCARINI GIOVANNI S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4650 del 02/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024, n.127;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTA:

- la Determinazione dirigenziale n. 4311 del 28/12/2010, con cui la Provincia di Parma ha rilasciato, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione unica alla ditta IMMOBILIARE CONCARINI S.R.L., con sede legale in Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR), per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti derivanti dall'attività di demolizione) tramite il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), così identificato:
 - Tipo Modello 6/750,
 - Marca: Continental Nord,
 - Matricola: n° di serie 12806,
 - Anno di costruzione: 2001,
 - Specifiche: potenza motore: 92,3 kW - costituito da tramoggia di carico, alimentatore, frantoio primario, deferrizzatore magnetico, impianto di abbattimento polveri costituito da nebulizzazione di acqua;

- ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi – 43011 Comune di BUSSETO (PR);
- la successiva Determinazione n.196 del 29/01/2013, con cui la Provincia di Parma ha provveduto a modificare e a volturare l'autorizzazione Det. 4311/2010 per variazione della ragione sociale da "Immobiliare Concarini S.r.l." a "Concarini Giovanni S.r.l.", resa anche ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti inerti per il successivo recupero con l'ausilio di uno specifico impianto mobile (R5);
- la Determina DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021 rilasciata da Arpae SaC Parma con cui è stata rinnovata a "Concarini Giovanni S.r.l." l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi, fino al 20/12/2030 per una potenzialità pari a 100.000 t/anno e 600 t/giorno;

CONSIDERATO:

- la domanda di modifica per adeguamento normativo al DM 127/2024 con modifiche dell'Autorizzazione Unica, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2025/38357 del 27/02/2025, pervenuta da parte della Ditta "Concarini Giovanni S.r.l." (cod. fisc. PIVA: 01312490335), con sede legale in Via Toscanini n.79, fraz. Roncole Verdi - C.A.P. 43011 BUSSETO (PR);
- che le modifiche sono relative a:
 - adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*,
 - eliminazione del codice EER 170802 ed aggiunta del codice EER 170508; per quanto riguarda il trattamento delle terre e rocce da scavo, cod. EER 170504, si è specificato che è esclusa la provenienza da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica (come prescritto dal DM 127/24);
 - l'aumento della potenzialità annua da 100.000 t/anno (circa 55.500 mc/a) a 150.000 t/anno (circa 83.300 mc/a) - ferme restando inalterate la potenzialità di trattamento oraria (75 t) e giornaliera (600 t) poiché si prevede semplicemente un maggior numero di giorni annui di lavorazione da 166 a 250 giorni/anno;

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2025/42688 del 05/03/2025 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2025/79131 del 28/04/2025 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3 nonché ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi nella seduta del 06/05/2025;
- entro i lavori della Conferenza di servizi si sono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Busseto e di AUSL – distretto di Fidenza S.I.S.P.;
- il Verbale della Conferenza di servizi è stato trasmesso con nota PG/2025/98677 del 28/05/2025 agli Enti partecipanti e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);

- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2025/128001 del 16/07/2025; (Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente atto);

CONSIDERATO per le altre matrici ambientali:

che, in risposta alla Conferenza di servizi del 06/05/2025, la Ditta in data 17/05/2025 ha presentato dichiarazione di invarianza (acquisita al prot. Arpae PG/2025/91729 del 19/05/2025) in cui si afferma: *“nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021 per quanto riguarda le caratteristiche ed i presidi di cui è dotato l'impianto per l'abbattimento delle emissioni diffuse in atmosfera e per la mitigazione dell'impatto acustico. Inoltre, per quanto riguarda la matrice scarichi, si conferma che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici”*;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- di dover sostituire integralmente le prescrizioni relative alla matrice rifiuti, integrandole con quelle previste per l'adeguamento al DM 127/2024;
- sentita Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si ritiene che:
 - ad integrazione dei contenuti generici descritti nel documento *“Relazione tecnica - cap. 4 ADEGUAMENTO AL DM 127/2024, paragrafi 4.3 e 4.4”* acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/38357 del 27/02/2025, si ritiene di dover prescrivere alla Ditta la predisposizione e trasmissione di apposito *“sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio”*, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024; in particolare la Ditta si dovrà dotare di una *“procedura per la registrazione e gestione delle non conformità”*;
 - a differenza di quanto dichiarato dalla Ditta nel documento *“Relazione tecnica - cap. 4 ADEGUAMENTO AL DM 127/2024, paragrafo 4.5. Deposito temporaneo dei rifiuti sovvalli”*, si prescrive di osservare per i rifiuti prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero specifiche disposizioni gestionali previste da Arpae APAO-ST nel proprio parere PG/2025/128001 del 16/07/2025 in applicazione della Circolare ministeriale n.1121 del 21/01/2019, in quanto come ha già chiarito il ministero MASE con risposte ad interpelli ministeriali, l'istituto normativo del *“deposito temporaneo”* non è applicabile, non è pertinente ad impianti che trattano rifiuti;
- visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 *“CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI”*, si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 *“terre e rocce da scavo”*, una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti *“inerte”* anche ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all'Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di *“impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti”*;
- in merito alla garanzia finanziaria, la modifica richiesta non comporta alcuna variazione dell'importo, essendo definito dalla DGR 1991/2003, per il recupero di rifiuti inerti con mezzo mobile, un importo pari alla tariffa forfettaria di 250.000,00 €; acquisita conferma dalla ditta che quest'ultima non è in possesso di certificazione ISO 14001:2015 o registrazione EMAS, non sono previste riduzioni dell'importo garantito;

- risulta già prestata presso Arpae Emilia-Romagna (e accettata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, con nota PG/2021/94594 del 16/06/2021) la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine prescritto nell'atto DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021, avente i seguenti riferimenti:
 - beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: 20/12/2032;
 - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
 - il riferimento aggiornato all'autorizzazione DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021;
- che la ditta Concarini Giovanni S.r.l., alla data del 22/07/2025 e scadenza attuale al 31/03/2026 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Concarini Giovanni S.r.l. con nota del 31/07/2025 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2025/138646 del 31/07/2025 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "... Modifica dell'autorizzazione unica di cui all'at. 208 c.15"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01230992951952 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Modifica sostanziale dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell'AUTORIZZAZIONE UNICA (DET-AMB-2021-1378 del 13/03/2021), sino al 20/12/2030, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	Concarini Giovanni S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via Toscanini n.79, loc. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR)
P.IVA – C.F.:	01312490335
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità depositate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità depositate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Via Toscanini n.79, loc. Roncole Verdi - 43011 BUSSETO (PR)

per la prosecuzione dell'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	Continental Nord sas
TIPO E MARCA:	mod. 6/750
Matricola:	n° di serie 12806
Anno costruzione:	2001
Produzione inerti demolizione:	40 mc/h - 75 t/h
Specifiche:	potenza motore: 92,3 kW - costituito da tramoggia di carico, alimentatore, frantoio primario, deferizzatore magnetico, impianto di abbattimento polveri costituito da nebulizzazione di acqua

approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- o **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006",
- o **eliminazione del codice EER 170802 ed aggiunta del codice EER 170508**; per quanto riguarda il trattamento delle terre e rocce da scavo, cod. EER 170504, si è specificato che è esclusa la provenienza da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica (come prescritto dal DM 127/24);
- o **l'aumento della potenzialità annua da 100.000 t/anno (circa 55.500 mc/a) a 150.000 t/anno** (circa 83.300 mc/a) - ferme restando inalterate la potenzialità di trattamento oraria (75 t/h) e giornaliera (600 t/giorno), poiché si prevede semplicemente un maggior numero di giorni annui di lavorazione **da 166 a 250 giorni/anno**;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	75 t/ora (pari a 40 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	600 t/giorno (pari a 330 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	150.000 t/anno (pari a 83.300 mc/anno)

che potranno essere avviati al recupero "**R5**", che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, ai sensi del DM 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i. - *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
p.to 2	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	150.000
p.to 2	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
p.to 2	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
p.to 1	170101	cemento	
p.to 1	170102	mattoni	
p.to 1	170103	mattonelle e ceramiche	
p.to 1	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
p.to 1	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
p.to 1	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07	
p.to 1	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
p.to 2	200301	rifiuti urbani non differenziati (<i>limitatamente ai rifiuti inerti</i>)	

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un' omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha validità fino al 20/12/2030 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
(*omissis*);
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
delle vigenti norme di medicina del lavoro;
delle vigenti norme antincendio;
delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
della normativa in materia di inquinamento acustico;
dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbali, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/128001 del 16/07/2025 (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- 2) che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- 3) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore (o in alternativa a condurre a proprio carico le analisi del caso) per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.; particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- 4) che dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- 5) che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- 6) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- 7) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui;
- 8) le acque reflue di dilavamento dei piazzali devono essere drenate e scaricate nel rispetto delle norme vigenti; gli scarichi derivanti dall'attività degli impianti mobili in argomento dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Terza, presso il cantiere in cui si svolgerà ogni singola campagna;
- 9) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- 10) l'operazione di recupero "**R5**", svolta sui rifiuti sopra identificati, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n.

127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

- a) le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- b) il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- c) il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - d) Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - e) Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
- f) tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24);
- g) ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- h) dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24);
- i) la Ditta dovrà attenersi ai contenuti del documento "*Relazione tecnica - cap. 4 ADEGUAMENTO AL DM 127/2024*" acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/38357 del 27/02/2025, tuttavia si chiede alla Ditta di predisporre e presentare entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, a corredo del *sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio* previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024, una procedura per la gestione e la registrazione delle non conformità;
- j) i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli "aggregati recuperati" ("End of Waste") e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- k) i diversi lotti di materiali "aggregati recuperati" prodotti ("End of Waste") detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica,

riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;

- l) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
 - m) dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni "Dichiarazione di conformità", con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell'azienda; la "Dichiarazione di conformità", dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;
 - n) in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
 - o) **il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503" non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;**
- 11) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- 12) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale (test di non pericolosità per cod. EER "specchio") e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione);
- 13) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- 14) come richiesto da AUSL, si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
- 15) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;

- 16) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Terza;
- 17) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
- 18) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- 19) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero;
- 20) considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 21) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- 22) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- 23) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La semplice sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;
- 24) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
 - indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
 - periodo previsto di sostituzione;
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;
 - prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;
- 25) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;

- 26) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- 27) i collegamenti tra i macchinari dovranno essere eseguiti in modo tale da impedire qualsiasi sversamento accidentale;
- 28) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 29) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
- relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative al Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da trattare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso lay-out di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modo da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica C.T.R., scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
 - le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- 30) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive

campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;

- 31) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- 32) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- 33) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;
- 34) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
 - ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
 - tipo (codice EER) e quantitativo di rifiuto trattato;
 - tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
 - test di cessione (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i., se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
 - Dichiarazioni di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell'allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;
- 35) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 36) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *"Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali"* si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* ai paragrafi 5 e 6:
 - a) dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
 - b) le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite

canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;

- c) inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
 - d) per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
 - f) l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
 - g) in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;
- 37) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 38) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- 39) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- 40) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;
- 41) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, **la stessa dovrà essere subordinata**, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, **prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST (espresso in Conferenza di Servizi), nel parere del Comune di Busseto (espresso in Conferenza di Servizi - Allegato 1) e nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2025/128001 del 16/07/2025 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente (Allegato 2);**

Per la matrice scarichi:

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere gestite e/o autorizzate ai sensi della normativa di settore vigente;

DI STABILIRE:

di lasciare invariata ogni altra parte della precedente Autorizzazione unica, rilasciata con Determina n.DET-AMB-2021-1378 del 13/03/2021 di Rinnovo, non sostituita integralmente dal presente provvedimento;

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione: alla società Concarini Giovanni S.r.l., al Comune di Busseto, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;

- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbali della Conferenza di Servizi;
 2. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Sinadoc: 9093/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Procedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta e **Adeguamento al DM 127/2024**

Ditta Concarini Giovanni S.r.l. - ricovero mezzo mobile in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Via Toscanini n. 79

Verbale seduta del 06 maggio 2025

Oggi martedì 06 maggio 2025, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è riunita in videoconferenza la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2025/79131 del 28/04/2025, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
Concarini Giovanni S.r.l.
Comune di Busseto
AUSL Distretto di Fidenza
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae APAO-ST)	Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga Giovanni Saglia
Comune di Busseto	Roberta Lanfossi
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Saccani
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini, <i>accompagnata dal consulente Luca Meani (Arethusa)</i>

La seduta ha inizio alle ore 14:30.

Arpae SAC apre la seduta premettendo che l'istanza in esame riguarda la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica di titolarità della Ditta, per adeguamento al DM 127/2024, aumento della potenzialità annua di trattamento, eliminazione del codice EER 170802 ed aggiunta del codice EER 170508. Si lascia quindi la parola alla Ditta affinché inquadrì brevemente l'istanza di modifica.

Concarini Giovanni S.r.l.

conferma che l'istanza di modifica riguarda l'adeguamento al DM 127/2024, e comprende pertanto le richieste di stralcio del codice EER 170802, poiché non contemplato dal suddetto DM, e l'aggiunta del codice EER 170508.

Si richiede inoltre l'aumento della potenzialità annua, da 100.000 a 150.000 t/anno, mantenendo inalterate la potenzialità di trattamento oraria e giornaliera, poiché si prevede semplicemente un maggior numero di giorni annui di lavorazione. Per quanto riguarda il trattamento delle terre e rocce da scavo, cod. EER 170504, si è specificato che è esclusa la provenienza da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Arpae SAC

nell'istanza nulla è detto in merito alle emissioni in atmosfera. Si chiede pertanto alla Ditta di specificare se rispetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere, compresa nell'Autorizzazione Unica vigente (DET-AMB-2021-1378 del 23/03/2021), vengono effettuate modifiche (es. sostituzione mezzo mobile, gruppo elettrogeno a gasolio, oppure aumento delle ore di lavoro riportate in autorizzazione, oppure modifica alle emissioni diffuse), oppure se ne viene dichiarata l'invarianza. In tal caso si chiede alla Ditta di fornire apposita dichiarazione.

Rispetto alla matrice scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero risulta invariata e trattasi di mezzo mobile che pertanto non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, si ricorda che qualora nello svolgimento della specifica attività di cantiere si generino acque meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento, esse dovranno essere gestite e/o autorizzate ai sensi della normativa di settore vigente. Chiede se sia stato quantificato il nuovo numero di giorni lavorativi annui stimato.

Concarini Giovanni S.r.l.

conferma l'invarianza rispetto alle altre matrici ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore), restando invariate l'attività e il funzionamento dell'impianto mobile, con relativi presidi di abbattimento. Si impegna a fornire apposita dichiarazione nel merito.

Per quanto riguarda il numero di giorni di lavoro / anno, rispetto allo stato autorizzato attualmente, pari a circa 166 giorni/anno, si è considerato un numero massimo di 250 giorni/anno, da cui, moltiplicando per le 600 t/giorno (invariate), si ottiene dunque l'aumento di potenzialità annua da 100.000 a 150.000 t/anno.

Arpae APAO-ST

per quanto di competenza, preso atto anche di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle altre matrici ambientali, nulla osta alle modifiche richieste inerenti la matrice rifiuti, nel rispetto di tutto quanto prescritto dal DM 127/2024.

Per quanto riguarda in particolare l'impatto acustico, si ricorda che esso dovrà essere valutato per ciascuna campagna di attività, considerando di volta in volta la posizione del cantiere e dunque l'eventuale presenza di recettori sensibili.

AUSL - Distretto di Fidenza

anche per quanto di competenza si conferma il parere favorevole espresso in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione e non si evidenziano motivi ostativi al rilascio della modifica richiesta. Si confermano

dunque le prescrizioni generiche relative al contenimento delle emissioni acustiche e di emissioni diffuse (polveri), nonché la necessità di clorare l'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella. Ulteriori valutazioni specifiche saranno poi effettuate di volta in volta in relazione alla specifica campagna di attività, dalle autorità, anche sanitarie, territorialmente competenti.

Comune di Busseto

per quanto di competenza si esprime nulla osta alle modifiche richieste dalla Ditta, ferme restando le prescrizioni consuete del rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale da contestualizzare in base al sito delle singole campagne, con possibilità di richiedere apposita deroga nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee. Ulteriori valutazioni sito-specifiche potranno essere effettuate in occasione di eventuali campagne di attività svolte nel territorio comunale.

Arpae SAC

in merito alla garanzia finanziaria, la modifica richiesta non comporta alcuna variazione dell'importo, essendo definito dalla DGR 1991/2003, per il recupero di rifiuti inerti con mezzo mobile, un importo pari alla tariffa forfettaria di 250.000,00 €. Acquisita conferma dalla ditta che quest'ultima non è in possesso di certificazione ISO 14001:2015 o registrazione EMAS, non sono previste riduzioni dell'importo garantito.

Alla luce di quanto emerso, si prende atto dei pareri favorevoli espressi da AUSL e dal Comune di Busseto, e si resta in attesa che la Ditta trasmetta la dichiarazione di parziale invarianza richiesta, dopodiché Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest procederà alla redazione della relazione tecnica di competenza, necessaria ai fini del rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica da parte di Arpae SAC.

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, si ritiene di poter chiudere la Conferenza di Servizi con la seduta odierna.

La seduta si chiude alle ore 15:00.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Busseto	Roberta Lanfossi	
AUSL - S.I.S.P.	Paolo Saccani	
Concarini Giovanni S.r.l.	Chiara Concarini	

